



Memoria audizione Commissione Cultura

06/02/2024

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Visionary ringrazia per l'accordata possibilità di sviluppare riflessioni in merito alle abbinata proposte di legge C. 247 Marrocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti l'istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado.

Visionary è una Associazione di giovani che pone al centro delle sue azioni la partecipazione, l'inclusione e l'equità, affinché tutte e tutti abbiano accesso alle medesime opportunità, in un contesto storico in cui lo scenario di vita delle giovani generazioni è radicalmente cambiato.

PREMESSA

In passato, siamo stati qui a discutere dell'impatto economico che la pandemia da Covid-19 ha avuto sulle giovani generazioni. Oggi guardiamo all'altra faccia della medaglia: l'insostenibile impatto sociale. Lo scenario pandemico ha, infatti, accentuato l'aumento di disturbi psicologici, storico tabù sociale e istituzionale.

Da più di un anno, stiamo portando avanti un progetto di sensibilizzazione e formazione sul tema che ha coinvolto per prima la città di Roma, per poi estendersi in modo capillare ad altre città italiane, quali Bari, Milano e Napoli, con riscontri davvero notevoli.

Ebbene, la società contemporanea ha squarciato il velo del silenzio, della negazione, della trascuranza e dell'indifferenza. La salute mentale e la sua necessità di essere prioritizzata, sta finalmente prendendo spazio, sta diventando un obiettivo comune.

"Sta", non ancora "è". Per poter arrivare ad affermare che la salute mentale sia un tema centrale a tutti i livelli servono azioni istituzionali coerenti, consapevoli e, soprattutto, adeguate.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE MIGLIORATIVE

Abbiamo analizzato e studiato le tre proposte di legge pervenute e siamo a evidenziarne criticità e punti di forza riscontrati.

Rispetto alla Proposta di Legge A.C. 247 Marrocco:

- Art. 1, prevedere una sola figura per istituto risulterebbe insostenibile sia a livello quantitativo, per il rapporto sporzionato tra psicologo - studenti/docenti/personale ATA, sia a livello qualitativo. Riteniamo debba essere messa in risalto l'istituzione di un gruppo di professionisti;
- Art. 2 comma 1, "*dispone che lo psicologo scolastico operi alle dirette dipendenze del dirigente scolastico*". Così formulato, riteniamo che l'art. 2 possa essere in contrasto con l'art. 6 del Codice Deontologico dell'Ordine degli Psicologi, con riferimento al tema dell'autonomia professionale dello psicologo;
- Art. 3, riguardante le aree di intervento:

- a) *“supporto nell’inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell’alunno o studente all’interno del sistema scolastico”*: è necessario specificare se si intenda supporto individuale o nel gruppo classe;
- c) *“predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante”*: riteniamo sia compito del corpo docente non delegabile alla figura che si propone di inserire;
- f) *“supporto e formazione nei confronti dei docenti [...]”*: riteniamo debba essere specificato con maggior accuratezza se questo intervento sia su iniziativa della figura di psicologo scolastico, o del dirigente scolastico o, ancora, del corpo docente;
- Art. 3, relativamente alle aree di intervento, riteniamo sia necessario aggiungere il supporto al corpo docente nell’identificazione, comprensione e risoluzione delle difficoltà degli studenti, in linea, con art. 2 comma 5 *“Lo psicologo scolastico fornisce ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell’offerta formativa e alla valutazione degli alunni o studenti.”*, come rinforzo e chiarimento di questo;
- Art. 4, *“prevede che il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. [...] La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente al momento dell’immissione in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.”* Portiamo all’attenzione che l’inquadramento professionale dello psicologo, all’interno del SSN, è dirigenziale: coerentemente con questo punto, riteniamo che il tipo di contratto debba essere gestito in maniera differente;
- Art. 7, disposizioni finanziarie: riteniamo siano largamente insufficienti per sostenere una spesa che va ben oltre le cifre che si propone di stanziare
 - anno 2023 → 30 mln/8007 istituti scolastici = 3746,72€ annui per istituto;
 - dall’anno 2024 → 60 mln/8007 istituto scolastici = 7493,44 € annui per istituto;calcolando come retribuzione annuale di partenza per la figura in questione sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca, per cui ci si attesta intorno ai 20/22mila annui, in base al livello di istituto (primario, secondario di I o di II livello).

Relativamente alla Proposta di Legge A.C. 520 Di Lauro:

- Prevedere una sola figura per istituto risulterebbe insostenibile sia quantitativamente, sia qualitativamente. Riteniamo debba essere messa in risalto l’istituzione di un gruppo di professionisti;
- Art. 1 comma 1: riteniamo adeguata la specificazione delle finalità della P.d.L., poiché danno un giusto contesto e identificano il tema del benessere psicologico come centrale e imprescindibile. Inoltre, giudichiamo apprezzabile il richiamo alla prevenzione dello stress lavoro correlato per il personale scolastico;
- Art. 2 comma 1 *“il Ministro dell’istruzione (e del merito), di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per l’individuazione della figura dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado”*: riteniamo sia un’indicazione molto vaga per le modalità di individuazione della figura dello

psicologo scolastico; inoltre, riteniamo debba essere specificato con maggior accuratezza l'inquadramento professionale della figura.

- Art. 2 comma 3 *“Lo psicologo scolastico, quando ciò è ritenuto necessario, può partecipare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e ai ricevimenti dei genitori”*: crediamo debba essere chiarito chi abbia il potere decisionale necessario per la richiesta di questo intervento. Inoltre, riteniamo sia opportuno riflettere sulle potenzialità di contrasto con l'art. 6 del Codice Deontologico dell'Ordine degli Psicologi;
- Art. 2, comma 4
 - b) *“predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante”*: riteniamo sia compito del corpo docente non delegabile alla figura che si propone di inserire.
 - g) *“interazione con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola”*: riteniamo debbano essere specificate le altre figure professionali;
- Art. 3, modalità di accesso: poiché le magistrali di psicologia sono tutte abilitanti, riteniamo corretto richiedere esperienza in contesti educativi, specificando se essi debbano essere formali o informali;
- Art. 4, disposizioni finanziarie: riteniamo siano largamente insufficienti per sostenere e coprire una spesa che va ben oltre le cifre che si propone di stanziare:
→ dall'anno 2023, 40 mln annui per 8007 istituti = 4995,62€ annui
calcolando come retribuzione annuale di partenza per la figura in questione sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca, per cui ci si attesta intorno ai 20/22mila annui, in base al livello di istituto (primario, secondario di I o di II livello).

Infine, relativamente alla Proposta di Legge A.C. 1108 Scarpa:

- Art. 1 comma 2: riteniamo ben pensato che non ci si riferisca a una singola figura di psicologo scolastico, ma che si intenda un team multidisciplinare composto da un numero di professionisti proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento; riteniamo, invece, necessario specificare con maggiore accuratezza i ruoli individuati all'interno del suddetto team multidisciplinare.
- Art. 1 comma 3: riteniamo corretta la dipendenza del team multidisciplinare dall'ufficio scolastico regionale, la sua collaborazione con il dirigente scolastico e la sua operatività in maniera integrata con la rete socio-sanitaria territoriale; riteniamo debba essere chiarito se lo psicologo abbia o meno autonomia e facoltà di segnalazione dei casi problematici.
- Art. 1 comma 4d, *“supporto e formazione continua rivolta al personale docente [...]”*: riteniamo debba essere specificato con maggior accuratezza su richiesta di chi avvenga la formazione citata.
- Art. 1 comma 4h, *“interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola”*: riteniamo debba essere specificato con maggior accuratezza quali siano queste altre figure citate.
- Art. 4, disposizioni finanziarie: riteniamo siano largamente insufficienti per sostenere e coprire una spesa che va ben oltre le cifre che si propone di stanziare, vista e considerata la necessaria e auspicata inclusione degli atenei universitari statali.



CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

Nei due testi delle P.d.L. A.C.247 e A.C. 520, si identifica un eccessivo carico di lavoro su un singolo soggetto con scarse risorse a **disposizione**: prendendo come valore indicativo il numero di Dunbar, il quale indica il numero massimo di relazioni che un soggetto può avere in parallelo, ci si scontra immediatamente con l'impossibilità di ottenimento di riscontri e risultati positivi. Questo tema conduce direttamente a quello successivo, ovvero l'impossibilità di considerare e far agire come tale lo psicologo scolastico come psicologo psicoterapeuta.

Ogni P.d.L. analizzata risulta estremamente carente in termini di risorse allocate. A fronte di istituti scolastici e atenei universitari che singolarmente arrivano ad avere centinaia, se non migliaia di studenti, risulterebbe difficile, se non impossibile, far fronte alle necessità di ognuno anche solo per iniziare a impostare percorsi e progetti che attecchiscano e portino risultati sul lungo termine.

CONCLUSIONI

Le proposte in oggetto sono certamente perfettibili ma rappresentano una buona base di partenza, soprattutto l'A.C. 1008.

In un contesto come quello attuale, nel quale il tabù sulla salute mentale tende a esasperare le diseguaglianze, è fondamentale che le istituzioni intervengano per colmare la distanza tra esse, i giovani e le giovani del nostro Paese.

Estremamente positiva, dunque, l'introduzione del benessere psicologico nel dibattito istituzionale: l'oggetto di queste proposte non solo è necessario, ma assolutamente urgente.

In linea con i nostri principi, Visionary riconosce come parte della sua identità il tema della salute mentale e del benessere psicologico, per questa ragione, si dichiara assolutamente favorevole all'integrazione di una o più figure di supporto psicologiche interne agli istituti scolastici e agli atenei universitari, poiché si tratterebbe di un cambiamento importante sia in materia di cura, ma anche di prevenzione e tutela del benessere di giovani studenti e studentesse.

Ringraziamo per l'attenzione.

VISIONARY